



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	Classe	Fascicolo
N. 8344	Palermo, 6 febbraio 2012	
UOR Set 42	CC	RPA

Decreto n° 400/2012

Palermo, 6 febbraio 2012

IL RETTORE

- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo ed in particolare l'art. 1, comma 3 bis;
- Visto il Decreto n. 4282 del 20 dicembre 2010;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 24 gennaio 2012 n° 5;

DECRETA

È emanato il seguente

CODICE ETICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Premessa

1. L'Università di Palermo, consapevole della funzione formativa e sociale che essa assolve con la sua attività di ricerca e di insegnamento, nel riaffermare il proprio carattere laico, pluralistico e indipendente da ogni orientamento ideologico, religioso e politico-economico (art. 1 dello Statuto), adotta il seguente *Codice etico* per determinare i valori fondamentali della comunità universitaria e per promuovere il riconoscimento e l'osservanza dei diritti individuali e con l'intento di sensibilizzare gli appartenenti alla comunità accademica (docenti, studenti, personale amministrativo e tecnico) all'osservanza di quei principi etici che rappresentano non soltanto la base delle norme legali e della nostra carta costituzionale cui essi sono già tenuti a conformarsi, ma anche, e soprattutto, la condizione affinché ciascuno possa attendere allo svolgimento ordinario delle proprie competenze secondo un vero e proprio *habitus* morale. Nella prospettiva di una specifica tutela di tali principi anche sul piano giuridico, inoltre, i contenuti del *Codice etico* entrano a fare parte delle componenti essenziali dell'immagine e del prestigio dell'Università.

Articolo 1. Il Codice etico: natura e finalità

1. Con l'adozione del *Codice* gli appartenenti della comunità accademica manifestano l'impegno ad accettare doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione universitaria, nonché ad operare con senso di responsabilità, morale prima che giuridica, con la consapevolezza, quindi, di dovere rendere conto dei propri atti anzitutto a sé stessi e alla propria coscienza. Ciò costituisce la migliore garanzia affinché le indicazioni di un codice



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

etico siano seguite con piena convinzione, a prescindere da motivazioni estrinseche quali sono quelle legate al timore di eventuali sanzioni a carico del trasgressore. Il senso di responsabilità è, da questo punto di vista, imprescindibile per la piena attuazione per evitare ogni forma di discriminazione e di abuso e per la piena attuazione di quei principi di onestà e di correttezza che ogni comunità accademica non può non riconoscere propri e irrinunciabili e che esigono comportamenti improntati a lealtà, trasparenza, imparzialità, equità, rispetto della dignità umana, riconoscimento e valorizzazione del merito.

Articolo 2. Didattica e Ricerca

1. I principi del *Codice etico*, applicati all'attività didattica, si traducono soprattutto nella libertà di insegnamento e nell'equità della valutazione, nel rispetto degli obiettivi determinati in seno ai competenti Organi Collegiali.
2. È dovere dei docenti farsi carico personalmente dell'attività didattica.
3. Negli esami di profitto – che devono essere svolti pubblicamente – l'esaminatore avrà cura che lo studente sia posto nelle migliori condizioni psicologiche e che ne sia rispettata la personalità.
4. L'Università ribadisce che al diritto di docenti, ricercatori, studiosi e studenti di accedere a ciascuna delle biblioteche di Ateneo, di Facoltà o di Dipartimento, corrisponde l'obbligo di conformarsi ai regolamenti di tali strutture.
5. La ricerca, come la didattica, costituisce, nell'Università, un'attività fondamentale, da cui dipende il livello qualitativo dell'Istituzione. L'attività di ricerca e di aggiornamento è, pertanto, dovere di tutti i docenti, indipendentemente dall'età e dalla posizione accademica. Libera per antonomasia, essa dovrà essere finalizzata all'ampliamento e all'approfondimento dei saperi per la promozione del progresso civile e culturale.
6. Ogni ricercatore è responsabile dei risultati di autonomia e originalità relativi alla propria ricerca.

Articolo 3. Riprovazione degli abusi

1. In aderenza ad un esercizio trasparente e responsabile delle proprie mansioni, che tenga conto della valenza etica del proprio impegno professionale, gli appartenenti alla comunità accademica riprovano abusi di ogni tipo.
2. Gli interessi privati degli appartenenti alla comunità accademica non devono confliggere, anche solo parzialmente, con quello dell'Università.
3. Gli appartenenti alla comunità accademica avranno cura di evitare che il proprio interesse privato entri in conflitto, anche solo potenzialmente, con quello dell'Università. In particolare, qualora svolgano libera attività professionale, non si avvantaggeranno di risorse umane, economiche o strumentali direttamente o indirettamente riconducibili all'Università.
4. I professori, i ricercatori e gli appartenenti al personale tecnico-amministrativo si asterranno dall'utilizzare la propria autorità per favorire l'accesso e l'eventuale prosecuzione della carriera accademica o amministrativa al coniuge, a parenti e affini entro il IV grado.
5. Le afferenze dei docenti e le assegnazioni del personale tecnico amministrativo saranno effettuate, a partire dall'entrata in vigore del presente Codice Etico, escludendo che persone legate dai vincoli di cui sopra svolgano, come docenti, l'attività all'interno dello stesso dipartimento, ovvero se il dipartimento è articolato in sezioni, all'interno della stessa



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- sezione e come unità di personale tecnico amministrativo, all'interno della medesima area o ove presente settore amministrativo o struttura amministrativa anche decentrate o assistenziale. In ogni caso il docente o l'unità di personale tecnico amministrativo non può permanere nello stesso dipartimento o nella stessa struttura amministrativa di cui sopra laddove il soggetto legato da vincolo di incompatibilità assuma la carica di Direttore di dipartimento o la responsabilità della Struttura amministrativa di cui al precedente periodo.
6. Ai procedimenti per la chiamata dei professori di ruolo di I e di II fascia di cui non possono partecipare i candidati che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo interessato.
 7. I criteri di cui al precedente comma si applicano anche al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all'art. 22 L. n. 240 del 2010 e alla stipulazione dei contratti per ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della stessa L. n. 240 del 2010, nonché di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'Ateneo (art. 18 comma 1, lett. c), L. n. 240 del 2010).
 8. I professori, i ricercatori e gli appartenenti al personale tecnico amministrativo hanno in ogni caso l'obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio o del coniuge ovvero di parenti o di affini entro il IV grado compreso.
 9. L'Università condanna ogni forma di discriminazione, dovendo ognuno essere trattato nel pieno rispetto della sua persona, a prescindere dall'appartenenza a una particolare etnia, religione, cultura, e a prescindere anche dal sesso, dalla lingua, dal colore della pelle, dall'aspetto fisico, dall'età, dalle condizioni di salute, dagli handicap, dalla cittadinanza, dalle opinioni politiche, dalle convinzioni personali, dallo status socio-economico e dall'orientamento sessuale.
 10. L'Università stigmatizza ogni comportamento vessatorio nei confronti dei suoi membri, soprattutto se adottato da chi occupi posizioni gerarchicamente rilevanti.

Art. 4. Violazioni del codice Etico

1. Le violazioni del codice etico comportano le sanzioni previste nei commi 3 e 4 del presente articolo.
2. Le sanzioni vengono irrogate dal Senato Accademico, su proposta del Rettore, nel rispetto dei principi del contraddittorio e di gradualità, salvo che esse non integrino illeciti disciplinari di competenza del Collegio di disciplina.
3. Le sanzioni a carico dei docenti, dei collaboratori della ricerca e del personale tecnico amministrativo sono:
 - a) il rimprovero scritto e l'eventuale pubblicazione sul sito web dell'Ateneo;
 - b) l'esclusione dall'assegnazione dei fondi di ricerca e dei contributi di Ateneo, limitatamente ai docenti e ai collaboratori della ricerca;
 - c) la decadenza dagli organi collegiali e dalle funzioni di governo dell'Ateneo.
4. Le sanzioni a carico degli studenti sono:
 - a) il rimprovero scritto;
 - b) la sospensione fino ad un massimo di tre mesi della carriera nel caso di infrazioni di maggiore gravità o di recidiva;
 - c) la decadenza dagli organi collegiali.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

ART. 5

1. Il presente Codice Etico, dopo la sua approvazione e entrata in vigore, sostituisce, a tutti gli effetti, il Codice etico dell'Università degli Studi di Palermo già approvato con D. R. 4282 del 20 dicembre 2010.
2. L'Organo di Garanzia di cui all'art. 4 del Codice Etico di cui al DR 4282 resta in funzione fino all'insediamento del Senato Accademico previsto dal nuovo Statuto.

Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla